

Relazione sulla gestione

Tuttavia, occorre evidenziare che, per quanto riguarda l'incassato di competenza dell'esercizio, viene confermata la graduale flessione registrata negli anni precedenti. Tale flessione è evidentemente imputabile alla crisi economica ed alle conseguenti difficoltà che le famiglie devono affrontare per adempiere agli obblighi connessi la pagamento del dovuto (per canone ed oneri). Si rileva, a livello nazionale, sempre con maggior frequenza la necessità di ottenere rateizzazioni ai fini del pagamento delle morosità, sia pregresse sia correnti. In tale contesto il fenomeno è caratterizzato dal frequente slittamento di alcuni mesi del pagamento del dovuto rispetto al mese di competenza.

Tali risultati, peraltro, devono essere letti in combinato con quelli derivanti dal contrasto alla morosità pregressa. Infatti, malgrado detta flessione, la morosità recuperata dall'Istituto ha raggiunto livelli che confermano il *trend* positivo. A tale riguardo, è opportuno evidenziare che nell'anno 2013 l'attività di recupero della morosità ha evidenziato incassi pari ad € 9.981.729,67. La gestione di tale attività di recupero, avviata dal febbraio del 2011 attraverso Equitalia Servizi per la riscossione coattiva dei titoli esecutivi (sentenza passata in giudicato o ingiunzione fiscale ex art. 2 del RD. 14 aprile 1910 n. 639), ha infatti assicurato risultati significativi non solo sul piano del contenimento dei costi, ma anche per la diminuzione del margine di aleatorietà naturalmente connesso al recupero.

8.6.1. Acquisti

Nell'anno 2013 sono stati acquisiti, a definizione di un lungo contenzioso, n. 2 immobili, per un valore complessivo di 7.800.000,00 euro al netto delle imposte.

In data 28 dicembre 2012 è stato sottoscritto tra l'INPS, e la Società SITAT Srl in liquidazione un accordo di ristrutturazione del debito, ai sensi dell'art. 182 *bis* della legge fallimentare, con il quale la predetta società ha promesso di cedere e trasferire all'Istituto, a titolo di pagamento del debito derivante dalla sentenza n. 27177/2004 e dalla sentenza n. 18853/2007, entrambe passate in giudicato tra le parti, il fabbricato sito in Messina, via Bonino-via Orso Mario Corbino, al valore di stima di 7,8 milioni accettato concordemente da entrambe le parti del contratto.

Relazione sulla gestione

Al riguardo, con la sentenza n. 27177/2004, confermata in appello e passata in giudicato a seguito di pronuncia rigetto n. 21297/2011 della Cassazione, la SITAT Srl è stata condannata a pagare all'ex INPDAP: a) € 5.816.337,60 a titolo di penale contrattuale oltre interessi legali dalla domanda; b) ratei di reddito garantito, pari all'8,50% annuo per sei anni sulla porzione di prezzo di lire 22.000.000.000, a far data dal 20.09.2001, oltre interessi legali alle singole scadenze; c) le spese legali.

D'altra parte, con la sentenza n. 18853/2007 il Tribunale di Roma ha riconosciuto alla SITAT il diritto al residuo saldo del prezzo per € 1.648.208,79, oltre interessi legali dal 19.07.2001.

Nella fase esecutiva, in forza della pronuncia giurisdizionale favorevole, l'INPDAP ha intimato precezzo e sottoposto a pignoramento l'intero patrimonio della predetta società per € 9.490.222,55 e ha proceduto in data 25.11.2011, in esito al passaggio in giudicato della sentenza 27177/2004, a far valere nella stessa procedura esecutiva l'ulteriore credito per 2.516.196,05 (di cui € 2.179.313,10, per ulteriori ratei di reddito garantito, € 262.754 per interessi legali e il restante per spese di lite).

In adempimento di tali atti, in data 7 novembre 2013 è stato stipulato l'Atto di trasferimento dell'immobile sopra citato, adibito a scuole elementari e medie in utilizzo al comune di Messina.

Ciò posto, dalla contabilità dell'ex INPDAP, trasfusa nel 2012 nel bilancio dell'INPS, risultavano iscritti crediti verso la SITAT Srl, accertati a titolo di reddito garantito per gli anni 2000, 2001 e 2002, per un importo complessivo di 2.905.689,81 euro, mentre non risultavano gli accertamenti del credito vantato verso la SITAT Srl, in seguito alla predetta pronuncia n. 27177/2004 del Tribunale di Roma, a titolo di penalità contrattuale, degli ulteriori ratei di reddito garantiti eccedenti gli accertamenti sopra elencati, per interessi legali a decorrere dal 19.07.2011 e per spese di lite. Non risultavano, altresì, impegni di spesa per il debito di € 1.648.208,79, derivante dalla citata sentenza n. 18853/2007, per il residuo saldo del prezzo originariamente pattuito nonché per gli interessi legali da esso derivanti.

Pertanto, in sede di definizione delle rilevazioni per il consuntivo 2013, a fronte dell'acquisizione in contabilità dell'Immobile in esame al valore di euro 7.800.000, cui vanno aggiunti per capitalizzazione euro 234.000 di imposte per il trasferimento, sulla base delle effettive risultanze contabili

Relazione sulla gestione

dell'ex INPDAP al 31.12.2011, si è proceduto a contabilizzare l'estinzione del credito verso la SITAT Srl presente in contabilità per euro 2.905.689,81 e a rilevare l'eccedenza del valore dell'immobile di euro 5.128.310,19 tra le entrate varie della gestione, in considerazione del fatto che la maggior parte del credito è stato riconosciuto a titolo di penale contrattuale.

8.6.2. Alienazioni

Per quanto riguarda le alienazioni effettuate nel periodo, gli immobili interessati sono tutti ricompresi nel patrimonio immobiliare cartolarizzato residuo retrocesso in proprietà a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 43 bis della legge 14/2009.

I dati finanziari correlati alla vendita sono riportati, distintamente per singolo cespite, negli allegati dal n. D.28 al n. D.34 della presente relazione.

Le alienazioni in questione, perfezionate con le modalità di cui alla seconda operazione di cartolarizzazione, come previsto dal comma 12 del citato art. 43 bis, sono avvenute sia a seguito di esercizio di opzione all'acquisto da parte del conduttore che mediante asta pubblica (unità immobiliari libere o inoptate).

Mentre nel primo caso il prezzo di vendita è stato integralmente incassato al momento del rogito, nel secondo caso, era previsto il versamento di due distinti depositi cauzionali (al momento della partecipazione all'asta e a seguito dell'aggiudicazione) e di un saldo prezzo al momento del rogito. Non sono stati ceduti né terreni, né aree.

8.6.3. Espropri

Nel corso dell'anno 2013 si segnala l'incasso dell'indennità di espropriazione più gli interessi, pari ad euro 425.165,10, liquidata dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di Roma presso il MEF, a favore dell'Istituto, a seguito del decreto di espropriazione definitivo prot. n. 7786 del 16.04.2012, relativo alle aree contraddistinte nel Catasto dei terreni di Roma al foglio 267, particella intera 458, particella intera 459 e particella intera 461. Sono stati liquidati, inoltre, dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di Roma presso il MEF, a favore dell'Istituto, a titolo di indennità di occupazione più gli interessi, euro 64.427,80.

Infine, rimangono da percepire, a titolo di indennità di espropriazione, euro 2.887,50, depositate presso il MEF, a seguito del decreto di

Relazione sulla gestione

espropriazione definitivo prot. n. 183309 del 20.12.2013, relativo alle aree contraddistinte nel Catasto dei terreni di Roma al foglio 267, particella intera 460 e particella intera 668.

8.7. Patrimonio Gestione lavoratori dello spettacolo

La consistenza del patrimonio immobiliare della gestione lavoratori dello spettacolo non presenta variazioni rispetto al precedente esercizio ed ammonta al 31 dicembre 2013 a complessivi 24,51 mln, a fronte di un costo storico di 28,67 mln, rappresentati da immobili da reddito per 1,70 mln e da immobili strumentali per 26,97 mln.

Relazione sulla gestione

9. Dismissione del patrimonio mobiliare ex ENPALS

Con determinazione presidenziale n. 165 del 4 settembre 2013 è stata disposta la dismissione di gran parte dei valori mobiliari, acquisiti in esito all'integrazione dell'ex ENPALS, in regime di risparmio gestito, consistenti in 8 gestioni patrimoniali affidate a SGR specializzate ed in obbligazioni strutturate gestite dalla Deutsche Bank. Dalla dismissione sono stati espressamente esclusi i titoli del debito pubblico italiano, la partecipazione azionaria in IdeaFimit SGR spa e le quote del Fondo Gamma.

Al momento della soppressione, il patrimonio mobiliare dell'ENPALS investito in strumenti finanziari, diversi dalla liquidità detenuta presso la Tesoreria centrale dello Stato ed altri depositi presso il sistema bancario e postale (pari ad 1,85 mln di euro), era costituito dal seguente portafoglio investito (per un valore pari a 934,09 mln di euro):

- n. 8 gestioni patrimoniali di sotto-portafogli affidate a Società di Gestione del Risparmio (SGR): Aletti, Anima, Credit Suisse, Epsilon, GroupAma, Pioneer, State Street, Unipol, investite in valori mobiliari (per un controvalore pari a 460,39 mln di euro);
- un'obbligazione strutturata affidata a *Deutsche Bank* per la gestione di Investimenti in fondi alternativi assistiti dalla garanzia del capitale (per un controvalore pari a 150,37 mln di euro);
- n. 10.206 quote del fondo Immobiliare chiuso "Fondo Gamma Immobiliare", gestito da IdeaFimit SGR SpA (per un controvalore pari a 275,83 mln di euro);
- n. 20.511 azioni di IdeaFimit SGR SpA, pari all'11,34% del capitale azionario (per un controvalore di 47,50 mln di euro).

La partecipazione in IdeaFimit SGR SpA è stata esclusa dal piano di dismissione in quanto una decisione relativamente alla stessa si sarebbe configurata come parziale. Infatti, la quota complessivamente detenuta dall'Istituto in detta società è rappresentata dalla somma della partecipazione dell'ex ENPALS con quella dell'ex INPDAP: per tale motivo qualsiasi decisione futura a riguardo non potrà prescindere da una valutazione complessiva della partecipazione stessa.

Relazione sulla gestione

Il Fondo Gamma Immobiliare, fondo chiuso immobiliare, riservato ad investitori istituzionali e gestito da IdeaFimit SGR SpA, con durata prevista fino al giugno 2019 (15 anni dall'istituzione, avvenuta il 15 giugno 2004), di cui l'Ente soppresso è l'unico sottoscrittore, ad eccezione di una quota residuale pari allo 0,4% destinata al *management* della SGR, è stato, invece, escluso dal piano di dismissione, in quanto, in base al T.U.F., un fondo chiuso non è rimborsabile al sottoscrittore prima della scadenza, a meno di specifiche pattuizioni tra la Società di gestione ed il sottoscrittore.

Relativamente alla parte del patrimonio affidata in gestione alle predette otto Società di Gestione del Risparmio (SGR), è stata disposto, per il tramite degli stessi gestori:

- la vendita dei titoli governativi dell'area extra-Euro e dell'area Euro - con l'esclusione dei titoli del debito pubblico italiano – delle obbligazioni di organismi sovranazionali, delle obbligazioni corporate *investment grade* e dei titoli azionari o delle quote di fondi comuni di investimento in portafoglio;
- il trasferimento in *kind* dei titoli governativi Italiani in un conto titoli intestato all'Istituto, per la loro detenzione fino alla scadenza.

Per quanto riguarda, invece, l'obbligazione strutturata affidata a *Deutsche Bank*, a seguito della risoluzione anticipata del contratto, sono state trasferite in favore dell'Istituto la liquidità degli impegni in *hedge funds*, i proventi derivanti dalla liquidazione della garanzia del capitale e la liquidazione della garanzia *Inflation Call Option*.

Il valore dei titoli mobiliari in esame, nel bilancio Enpals al 31 dicembre 2011, così come acquisito in sede di integrazione contabile, era pari a 567,1 mln, di cui 102,9 mln non venduti e 464,2 mln smobilizzati.

A seguito della completa attuazione del sopra descritto piano di dismissione del patrimonio mobiliare ex ENPALS, in sede di consuntivo 2013, il valore di realizzo dei titoli mobiliari, versato nei conti correnti dell'Istituto, è stato pari a 577,05 mln di euro, con una plusvalenza di 112,8 mln, contabilizzata nell'ambito dei proventi straordinari.

L'incasso citato di 577,05 mln ha migliorato le disponibilità liquide

Relazione sulla gestione

dell'Istituto ed è iscritta nella voce "crediti verso altri", nell'ambito dell'aggregato delle immobilizzazioni finanziarie.

Relativamente, invece, ai titoli di Stato, per un controvalore di presa in carico al 31.12.2013, da parte della BNL, pari a 102,9 mln di euro, è stato disposto il trasferimento dell'investimento da risparmio gestito a risparmio amministrato e, nella rappresentazione di bilancio, l'investimento viene riclassificato mediante trasferimento dalla voce "crediti verso altri" sopra indicata alla voce "altri titoli" nell'ambito dell'aggregato delle immobilizzazioni finanziarie.

Relazione sulla gestione

10. Rivalutazione delle quote di partecipazione al capitale sociale della Banca d'Italia

L'Istituto possiede n. 15.000 quote del capitale sociale della Banca d'Italia pari ad una partecipazione del 5%, iscritta in Bilancio alla voce Partecipazioni - Immobilizzazioni finanziarie - per € 7.746,85, corrispondente alla valorizzazione in euro del valore nominale complessivo della partecipazione.

Il decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito con legge n. 5/2014, ha autorizzato la Banca centrale ad aumentare il capitale sociale, mediante utilizzo delle riserve statutarie, all'importo di 7,5 mld suddiviso in quote dal valore unitario di 25.000 euro. Inoltre, il provvedimento ha previsto uno speciale regime di circolazione delle quote nonché limiti ai diritti patrimoniali (i dividendi annuali, a valere sugli utili netti, sono stabiliti nella misura massima del 6% del capitale) ed ai diritti amministrativi (ciascun partecipante non può detenere, direttamente o indirettamente, più del 3% del capitale, prevedendo un periodo transitorio di 36 mesi per consentire l'adeguamento alla nuova normativa).

Si riporta di seguito una sintesi dei valori relativi al capitale sociale della Banca centrale prima e dopo l'entrata in vigore del decreto legge n. 133/2013.

BANCA D'ITALIA	n. quote totali Banca d'Italia	capitale sociale €
ante decreto legge n. 133/2013	300.000	156.000
decreto legge 133/2013	300.000	7.500.000.000

In ordine alla rappresentazione in bilancio della partecipazione, la disposizione di cui all'articolo 6 del citato decreto-legge, riferita essenzialmente alle banche, impone un cambiamento nella classificazione delle partecipazioni che vanno iscritte nel comparto attività finanziarie dirette alla negoziazione indipendentemente dal comparto di provenienza ai medesi valori di cui all'articolo 4, comma 2, citato, fermo restando in ogni caso l'applicazione dei principi contabili internazionali di cui all'art. 4 - d. lgs. n. 38/2005.

Nel caso specifico dell'INPS, tenuto ad applicare prioritariamente le norme del DPR n. 97/2003, la normativa civilistica e i principi contabili nazionali (art. 41 e allegato n. 14 del DPR n. 97/2003 e regolamento di

Relazione sulla gestione

contabilità INPS), le disposizioni del decreto-legge implicano comunque l'adeguamento del valore delle quote di partecipazione in Banca d'Italia al termine dell'esercizio di riferimento.

Come di seguito si espone, il nuovo valore nominale delle quote di partecipazione ammonta a € 375.000.000, atteso che l'Istituto possiede 15.000 quote e il nuovo valore nominale unitario delle quote è stato fissato in € 25.000. Pertanto, tenuto conto dell'attuale valore di iscrizione per € 7.746,85 la rivalutazione determina un incremento di valore pari a € 374.992.253,15.

PARTECIPAZIONE INPS	n. quote	%	valore unitario €	valore di bilancio €
ante decreto legge n. 133/2013	15.000	5	0,52	7.746,85
decreto legge n. 133/2013	15.000	5	25.000	375.000.000

La norma prevede espressamente che l'operazione vada effettuata nell'esercizio in corso alla data del 30 novembre 2013 e, pertanto, l'adeguamento è stato contabilizzato nell'esercizio 2013. Conseguentemente, il miglioramento della situazione patrimoniale al 31/12/2013 potrà essere trasmesso all'esercizio 2014 in sede di assestamento del bilancio di previsione 2014.

Per quanto concerne la riclassificazione in bilancio, la quota di partecipazione è classificata *ex lege* attività finanziaria destinata alla negoziazione, che è un aggregato specificamente applicato alle imprese che adottano i principi contabili internazionali. Nel caso specifico dell'INPS, la riclassificazione in analogia ai suddetti principi comporta comunque un trasferimento contabile dalle immobilizzazioni finanziarie all'attivo circolante – attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni dello stato patrimoniale, per il nuovo valore, in conformità alla normativa ed ai principi contabili di riferimento per l'Istituto (art. 2424 -2426 cc., art. 41 e allegato 14 del DPR n. 97/2003 e del regolamento di contabilità dell'INPS, principi OIC 20 e 21).

In merito al trattamento contabile della predetta rivalutazione, tra i componenti straordinari del conto economico è stata rilevata una plusvalenza di circa 374,993 mln, al lordo dell'imposta sostitutiva, pari al differenziale di rivalutazione tra il nuovo valore nominale e quello iscritto in bilancio al 31/12/2012, in considerazione dell'effetto realizzativo conseguente alla sostituzione delle nuove quote di partecipazione a quelle vecchie che vengono cancellate nonché dalla netta discontinuità tra il

Relazione sulla gestione

regime giuridico ed economico-patrimoniale connesso alle quote di nuova emissione.

Per ciò che concerne gli aspetti fiscali, l'art. 1, comma 148, della legge n. 147/2013 prevedeva che si applicasse un'imposta sostitutiva del 12 per cento, da versare in tre annualità (la circolare n. 4/2014 dell'Agenzia delle Entrate ha fornito le indicazioni di carattere operativo in ordine agli effetti fiscali delle disposizioni in esame). Successivamente, l'articolo 4, comma 12, del decreto-legge 24 aprile 2014, n 66, ha sostituito il predetto comma 148, innalzando l'aliquota dell'imposta sostitutiva al 26 per cento e imponendo il versamento in un'unica soluzione.

In proposito, la disposizione in esame, nel prevedere espressamente che ai maggiori valori iscritti in bilancio si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sul reddito e dell'IRAP, stabilisce, altresì, che *"L'imposta è pari al 26 per cento del valore nominale delle quote alla suddetta data, al netto del valore fiscalmente riconosciuto. Il valore fiscale delle quote si considera riallineato al maggior valore iscritto in bilancio, fino a concorrenza del valore nominale, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Se il valore iscritto in bilancio è minore del valore nominale, quest'ultimo valore rileva comunque ai fini fiscali a partire dallo stesso periodo d'imposta"*.

Come si evince dalla tabella seguente, l'ammontare dell'imposta sostitutiva è pari a 97,5 mln. La predetta imposta deve essere versata in una unica soluzione, entro il termine per il versamento del saldo dell'imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.

Valore nominale rivalutato	375.000.000,00
Valore ante rivalutazione	7.746,85
Differenza da rivalutazione	374.992.253,15
Aliquota d.l. 66/2014	26%
Rivalutazione linda	374.992.253,15
Ammontare imposta sostitutiva	97.497.985,82
Plusvalore netto	277.494.267,33

Con riferimento al trattamento contabile dell'onere fiscale, si rappresenta che l'onere fiscale va contabilizzato nell'esercizio 2013, in base al principio della competenza economica, in quanto oneri sostenuti nella produzione del risultato d'esercizio e, trattandosi di un *quantum* certo e determinato nella scadenza e nell'importo, va rilevato in bilancio tra i debiti tributari (principio OIC 25).

Relazione sulla gestione

11. Riferimenti normativi aventi effetti sulle spese per il funzionamento dell'ente

Con riguardo alla tipologia di spese considerata, per l'esercizio 2013, in questa sezione si illustrano le disposizioni relative al contenimento delle spese vigenti, con particolare riguardo alle disposizioni, che hanno riverberato i propri effetti sui diversi aggregati che comprendono o compongono il comparto delle spese di funzionamento, tra le quali rientra il DL n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012 che ha interessato in particolare la riduzione dei "consumi intermedi" e la legge di stabilità per l'esercizio 2013 che ha previsto un più ampio ambito di applicazione.

Si riportano di seguito a stralcio le norme richiamate:

Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, (legge finanziaria 2008)

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"

Articolo 2 (come modificato dall'articolo 8, c. 1, legge n. 122 del 30 luglio 2010)

Comma 593: contenimento delle spese postali e telefoniche.

In relazione a quanto previsto dai commi 591 e 592, le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri concernenti spese postali e telefoniche sono rideterminate in maniera lineare in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 7 milioni di euro per l'anno 2008, 12 milioni di euro per l'anno 2009 e 14 milioni di euro a decorrere dal 2010. Le altre pubbliche amministrazioni dovranno altresì adottare misure di contenimento delle suddette spese al fine di realizzare risparmi in termini di indebitamento netto non inferiori a 18 milioni di euro per l'anno 2008, a 128 milioni di euro per l'anno 2009 e a 272 milioni di euro per l'anno 2010. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento di tali obiettivi di risparmio, in caso di accertamento di minori economie, si provvede alle corrispondenti riduzioni dei trasferimenti statali nei confronti delle pubbliche amministrazioni inadempienti.

Con riferimento alla disposizione sopra citata, nonché alle disposizioni riportate nel prosieguo, le spese sono state già ridotte nelle

Relazione sulla gestione

precedenti previsioni per il crescente utilizzo di sistemi di invio e comunicazioni telematici.

Con riferimento alla presente disposizione, è stata effettuata un'azione di contenimento della spesa, che per l'effetto risulta ridotta rispetto all'esercizio 2010.

Commi 618 - 623: disposizioni di carattere generale di contenimento e razionalizzazione delle spese con particolare riferimento alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli stabili strumentali. Nello specifico, le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato non possono eccedere, per l'anno 2008, la misura dell'1,5 per cento e, a decorrere dal 2011, la misura del 2 per cento del valore dell'immobile utilizzato. Detto limite di spesa è ridotto all'1 per cento nel caso di esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria. Per gli immobili in locazione passiva, è ammessa la sola manutenzione ordinaria nella misura massima dell'1 per cento del valore dell'immobile utilizzato. L'eventuale differenza delle spese così determinate rispetto a quelle relative all'anno 2007, deve essere versata al Bilancio dello Stato entro il 30 giugno se supera il suddetto limite.

Le deroghe ai predetti limiti di spesa sono concesse dall'Amministrazione centrale vigilante o competente per materia, sentito il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano nei confronti degli interventi obbligatori ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro. Per le Amministrazioni diverse dallo Stato, è compito dell'organo interno di controllo verificare la correttezza della qualificazione degli interventi di manutenzione ai sensi delle richiamate disposizioni.

Con riguardo alla presente disposizione non sono risultati importi da versare per l'anno 2013.

Legge n. 133 del 6 agosto 2008

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"

Relazione sulla gestione

Articolo 27 - Taglia-carta

Comma 1: al fine di ridurre l'utilizzo della carta, dal 1° gennaio 2009, le amministrazioni pubbliche riducono del 50 per cento, rispetto a quella dell'anno 2007, la spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni.

In applicazione inoltre dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", la riduzione operata nell'ambito dei capitoli di spesa interessati, con riguardo alla spesa INPS si attestava ad un livello di risparmio complessivo superiore al suddetto limite e pari al 55,9%. Lo stanziamento, implementato in conseguenza dell'incorporazione degli enti soppressi ex art. 21, c. 1, della Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, è stato ridotto e l'economia concorre ai versamenti al bilancio dello Stato per effetto delle norme di contenimento emanate a partire dalla legge 183/2011 (legge di stabilità 2012).

Sempre con riferimento alla legge in argomento, la circolare n. 40 del 23/12/2010 del Ministero economia e finanze, contenente riferimenti per l'applicazione del decreto legge n. 78/2010, ha chiarito che "ai versamenti da effettuare al bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 61, comma 17, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si aggiungeranno quelli previsti dal comma 21 dell'articolo 6 del citato decreto legge n. 78/2010 - "(Riduzione dei costi degli apparati amministrativi).

Si riportano, pertanto, le misure di contenimento ancora vigenti:

Articolo 61 - Ulteriori misure di riduzione della spesa ed abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni assistenza specialistica

Comma 1: a decorrere dall'anno 2009 la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle Autorità

Relazione sulla gestione

indipendenti, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

Nell'applicare la norma sono stati esclusi gli Organi di direzione, amministrazione e controllo come evidenziato nella circolare n. 36/2008 del Ministero dell'economia e delle finanze.

Nel prospetto "Allegato A", che segue, si riporta la riduzione operata dall'Istituto a partire dal 2009, in applicazione della norma (30% pari ad euro 420.705), nonché gli importi relativi all'ex INPDAP ed all'ex ENPALS impegnati per il versamento al bilancio dello Stato per un totale di euro 528.377,24.

Comma 2: Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, riducendo ulteriormente la spesa per studi e consulenze, all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "al 40 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "al 30 per cento";

b) in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Nel limite di spesa stabilito ai sensi del primo periodo deve rientrare anche la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti".

3. Le disposizioni introdotte dal comma 2 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Per la disposizione in esame, con imputazione al capitolo 8U1206024, è stato impegnato l'importo di euro 102.500,00.

Comma 5: a decorrere dall'anno 2009 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 50 per

Relazione sulla gestione

cento della spesa sostenuta nell'anno 2007 per le medesime finalità. La disposizione del presente comma non si applica alle spese per convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca.

Nel prospetto dedicato dell'allegato "A" si riporta la riduzione operata, a partire dal 2009, in applicazione della norma (50% pari ad euro 435.318) nonché gli ulteriori importi di derivazione ex INPDAP ed ex ENPALS, impegnati e versati al bilancio dello Stato.

Comma 17: Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa – omissis – sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale. Le somme versate ai sensi del primo periodo sono riassegnate ad un apposito fondo di parte corrente. La dotazione finanziaria del fondo è stabilita in 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009; la predetta dotazione è incrementata con le somme riassegnate ai sensi del periodo precedente. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze una quota del fondo di cui al terzo periodo può essere destinata alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, inclusa l'assunzione di personale in deroga ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente ai sensi e nei limiti di cui al comma 22; un'ulteriore quota può essere destinata al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nell'articolo 67, comma 5, ovvero delle amministrazioni interessate dall'applicazione dell'articolo 67, comma 2. Le somme destinate alla tutela della sicurezza pubblica sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tra le unità previsionali di base interessate. La quota del fondo eccedente la dotazione di 200 milioni di euro non destinate alle predette finalità entro il 31 dicembre di ogni anno costituisce economia di bilancio.

In applicazione del presente comma, come anticipato, entro il 31/3/2013 sono stati effettuati i seguenti versamenti, comprensivi delle riduzioni relative all'ex INPDAP ed all'ex ENPALS, con imputazione rispettivamente ai capitoli 8U1206025 e 8U1206024:

Relazione sulla gestione

- art. 61, comma 1: euro 528.377,24;
- art. 61, commi 2 e 5: euro 677.645,13.

Articolo 67, Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi

Comma 2: Per l'anno 2009, nelle more di un generale riordino della materia concernente la disciplina del trattamento economico accessorio, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rivolta a definire una più stretta correlazione di tali trattamenti alle maggiori prestazioni lavorative e allo svolgimento di attività di rilevanza istituzionale che richiedono particolare impegno e responsabilità, tutte le disposizioni speciali, di cui all'allegato B, che prevedono risorse aggiuntive a favore dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali, sono disapplicate.

Comma 3: A decorrere dall'anno 2010 le risorse previste dalle disposizioni di cui all'allegato B, che vanno a confluire nei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali, sono ridotte del 20% e sono utilizzate sulla base di nuovi criteri e modalità di cui al comma 2 che tengano conto dell'apporto individuale degli uffici e dell'effettiva applicazione ai processi di realizzazione degli obiettivi istituzionali indicati dalle predette disposizioni.

Comma 5: Per le medesime finalità di cui al comma 1 va ridotta la consistenza dei Fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni di cui al comma 189 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Conseguentemente il comma 189, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è così sostituito: «189. A decorrere dall'anno 2009, l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle università, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui all'articolo 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all'articolo 39, comma 3-ter della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ridotto del 10 per cento.».